



COMUNE DI USSASSAI

Provincia di Nuoro

BILANCIO DI PREVISIONE

2018/2020

<h3>NOTA INTEGRATIVA</h3>



PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, successivamente integrato e modificato, contiene le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 20019, n. 42.

Il Comune di Ussassai non ha partecipato alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili di cui al suddetto D.Lgs. n. 118/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2012; e pertanto ha iniziato con il bilancio 2016/2018 a utilizzare con funzione autorizzatoria i nuovi schemi di bilancio ai sensi del citato D.Lgs. 118/2011.

La predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, avviene nel pieno rispetto dello schema di bilancio armonizzato, adottando il modello di bilancio di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, che assume valore a tutti gli effetti giuridici. L'entrata del bilancio preventivo è articolata per titoli e tipologie, mentre la spesa è strutturata per missioni, programmi e titoli.

Il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione, con il quale sono state definite le modalità e gli strumenti della stessa, oltre che la procedura di approvazione del bilancio di previsione, prevede quale strumento principale della programmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione previsionale programmatica.

Il bilancio di previsione 2018-2020, disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M.28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.Lgs. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali:

1. *nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;*
2. *previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;*
3. *diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;*
4. *nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);*
5. *previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;*
6. *nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.*

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html

Tale nuovo principio stabilisce, tra l'altro che il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato dei documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il medesimo principio dispone che il bilancio di previsione

finanziario sia almeno triennale e che le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscano il bilancio di previsione finanziario annuale.

Ciò comporta che il bilancio di previsione finanziario contenga le previsioni di competenza del triennio di riferimento, di cassa per il solo primo anno del triennio e che venga soppresso il bilancio pluriennale.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, prevista dal punto 9.11 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” allegato al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 un documento che deve integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il contenuto della nota integrativa è determinato dal principio sopra citato.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;*
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;*
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;*
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;*
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.*

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, ma tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa:

- TITOLO 1 SPESE CORRENTI;

- TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE;
- TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE;
- TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI;
- TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE;
- TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la presente nota integrativa, prevista dal punto 9.11 del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10/08/2014, svolge, quindi, tre funzioni fondamentali:

1. **analitico-descrittiva**, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,
2. **informativa**, che prevede l'indicazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili,
3. **esplicativa**, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

La stessa viene integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Nel Documento Unico di Programmazione, sono stati pertanto inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione e l'approvazione.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) che al comma 42 prevede anche per il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI.

Il bilancio di previsione armonizzato espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce (2017);
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione (valori assestati 2017).

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi considerati, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

Le previsioni di competenza finanziaria rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

Equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2018-2020 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

- ❖ per il 2018 il solo **principio dell'equilibrio generale**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, così come si evidenzia nella tabella allegata al bilancio.
- ❖ per il 2018/2020 **oltre il principio dell'equilibrio generale**, anche:
 - a) **Il principio dell'equilibrio della situazione corrente**, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).
 - b) **Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale**, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.
 - c) **L'equilibrio della situazione corrente** secondo il quale la parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2° da trasferimenti, titolo 3° extra tributarie) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla quota capitale di ammortamento dei mutui (titolo 4°) presenta l'equilibrio evidenziato nell'allegato al bilancio in cui si evidenzia come parte delle entrate correnti finanzino spese in conto capitale.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito

causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Principali norme di riferimento		Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013	
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente		49.562,57	
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento		48.000,00	
Gettito previsto nel triennio	2018	2019	2020
	48.000,00	48.000,00	48.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Principali norme di riferimento		Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013	
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente		92.041,17	
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento		81.456,59	
Gettito previsto nel triennio	2018	2019	2020
	81.450,00	81.450,00	81.450,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione			
Effetti connessi alla modifica delle tariffe		La tariffa è stata modificata in diminuzione, in quanto i costi del servizio di smaltimento sono diminuiti rispetto agli anni precedenti.	
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge		<i>Il servizio ha una copertura al 100%</i>	

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Per l'anno 2018 è stato predisposto al fine di diminuire l'evasione dei tributi dell'ente un accertamento per violazioni IMU relativo all'anno di imposta 2013.

Fondo di solidarietà comunale

E' stato inserito nel bilancio il fondo di solidarietà come comunicato dal ministero per un importo di € 115.371,77.

Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- ☐ dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, illuminazione pubblica, ecc.).
- ☐ delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.
- ☐ delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio; pertanto, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario calcolare, per ciascuna entrata di cui sopra, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nei primi esercizi di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra - contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Il comune di Ussassai, in linea con quanto previsto dalla norma, a partire dall'esercizio 2015 ha provveduto ad accertare tutte le entrate secondo le metodologie previste dal principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata n. 4/1 ovvero accertando per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Sulla base dei dati contabili degli accertamenti e delle riscossioni relative agli ultimi 5 esercizi chiusi (2012 - 2016, ultimo rendiconto approvato) e al fine di garantire l'applicazione corretta di quanto previsto dal principio sopra citato, si è provveduto ad effettuare il calcolo dell' F.C.D.E. per ogni tipologia di entrata.

Con riferimento alle entrate tributarie rimosse mediante liste di carico/ruoli ordinari l'ente ha inteso utilizzare la metodologia di calcolo rappresentato dalla media semplice prevista dal metodo A.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà, di conseguenza un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il comma 882 della Legge di Bilancio 2018 (Legge Finanziaria n.205 del 27 dicembre 2017) modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2018, effettuando nella quasi totalità dei casi un accantonamento superiore a quello obbligatorio, in ossequio al principio della prudenza.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono stati individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2018;

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione, le violazioni IMU, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa, ma tramite ruoli o liste di carico) e i fitti attivi.

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che - la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nella tabella che segue si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

L'ente *si è avvalso* della facoltà di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.

CALCOLO ACCANTONAMENTO FCDE BILANCIO 2018/2020										
Descrizione entrata	Rif. al bilancio	Metodo	% di acc.to bil. prev.	accantonamento minimo	% accantonamento 2018	IMPORTO 2018	% accantonamento 2019	IMPORTO 2019	% accantonamento 2020	IMPORTO 2020
	A		B	C=A*B	D					
cap.1004/1	4.000,00	MRA	18,75%	750,00	75%	562,50	85%	637,50	95%	712,50
cap. 1032	81.450,00	MRA	7,33%	5.970,29	75%	4.477,72	85,00%	5.074,75	95,00%	5.671,76
totale titolo I	85.450,00			6.720,29		5.040,22		5.712,25		6.384,26
cap.3065	3.000,00	MRA	40,00%	1.200,00	75%	900,00	85,00%	1.020,00	95,00%	1.140,00
tale titolo III	3.000,00			1.200,00		900,00		1.020,00		1.140,00
TOTALE FCDE B	88.450,00			7.920,29		5.940,22		6.732,25		7.524,26

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

2. Fondi per spese impreviste.

Nella predisposizione del bilancio e' stato previsto nella missione 20, programma 1 il fondo di riserva obbligatorio per legge, ed anche nella missione 20, programma 3 un fondo per rinnovi contrattuali per l'adeguamento degli stipendi dei dipendenti dell'Ente.

3. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

4. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 1.220,13 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

5. Fondo di cassa.

Secondo quanto chiarito da una FAQ Arconet, oltre al fondo di riserva classico, è previsto dal 2016 un nuovo fondo che si va a sommare al precedente: il fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali. Entrambi i fondi saranno da iscrivere nella missione 20 «Fondi e Accantonamenti», all'interno del programma «Fondo di riserva». Il fondo di riserva di cassa nasce con l'intento di supportare l'ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa. Il nuovo fondo è calcolato sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3. Il fondo di riserva di cassa è iscritto in un unico capitolo nel titolo primo della spesa, da questo è poi possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio. Il fondo di riserva classico è di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l'ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate. Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione. Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego[1]. Entrambi i fondi sono utilizzati con deliberazioni dell'organo esecutivo, ma solo le variazioni del fondo di riserva di competenza sono da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione. Pertanto non trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la

quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati[2].

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 2151 (PdC U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva di €.1.289,54 per l'anno 2018, capitolo 2152 di €.1.311,12. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto:

N. D.	Descrizione	Rif. al bilancio	1° anno	%	2° anno	%	3° anno	%
A	Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale	Titolo I	€ 861.036,55		€ 852.610,88		€ 851.298,05	
B	Quota minima	=====	€ 2.583,11	0,30%	€ 2.557,83	0,30%	€ 2.553,89	0,30%
C	Quota massima	=====	€ 17.220,73	2,00%	€ 17.052,22	2,00%	€ 17.025,96	2,00%
D	Fondo di riserva (Cap.2151-2152)		€ 2.600,66	0,302%	€ 2.600,19	0,304%	€ 2.600,18	0,305%
E	Quota vincolata	Cap.2151	€ 1.289,54		€ 1.278,92		€ 1.276,95	
F	Quota non vincolata	Cap.2152	€ 1.311,12		€ 1.321,27		€ 1.323,23	

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa[3], da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta comunale.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di € 3.850,00 per il 2018 (primo anno della previsione). Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto:

N.D.	Descrizione	Rif.al bilancio	1° anno	%
A	Spese finali(previsione di cassa)	Titolo I-II-III	€ 1.914.967,59	
B	Quota minima	0,20%	€ 3.829,94	0,20%
C	Fondo di riserva di cassa	Cap.2153	€ 3.830,00	
D	Di cui: Parte corrente		€ 1.850,00	
E	Parte capitale		€ 1.980,00	

[\[1\] Si consiglia a tal fine di creare una sottoarticolazione del capitolo di bilancio destinato al fondo di riserva, di cui una destinata alla quota vincolata e l'altra alla quota non vincolata.](#)

[\[2\] La norma non precisa i criteri per stabilire il ricorrere delle situazioni previste dagli articoli 195 \(utilizzo di entrate aventi specifica destinazione\) e art. 222 \(anticipazione di tesoreria\). In particolare non è chiaro se il riferimento temporale sia, ad esempio, l'anno precedente all'approvazione del bilancio, ovvero al momento in cui viene approvato il bilancio di previsione. Si ritiene che in mancanza di chiarimenti ufficiali tali criteri vadano esplicitati nel regolamento comunale di contabilità.](#)

[\[3\] Si veda la FAQ n. 12 pubblicata da Arconet in data 2 marzo 2016](#)

L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione

ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La **quota accantonata** del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al **fondo crediti di dubbia esigibilità** (principio 3.3);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (**fondi spese e rischi**).

La proposta al bilancio 2018/2020 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2017, pertanto non si dispone del dato certo dell'avanzo di amministrazione 2017 accertato ai sensi di legge.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione viene allegata al bilancio 2018/2020 la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati.

ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

La nota integrativa al bilancio deve analizzare altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo l'allegato 4.1 al D.LGS 118/2011 al punto 9.11.3 ricorda che *“le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) condoni;*
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) entrate per eventi calamitosi;*
- e) alienazione di immobilizzazioni;*
- f) le accensioni di prestiti;*
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) gli eventi calamitosi,*
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) gli investimenti diretti,*

f) i contributi agli investimenti.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate contenute nel bilancio di previsione del Comune di Ussassai 2018/2020, riguardanti:

- abusi edilizi e sanzioni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- i contributi agli investimenti.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni referendarie nazionali,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha lo scopo di far convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previsti dalla legge.

Per entrare nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di Tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata /finanziamento originario oppure FPVE e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al FPVU). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun anno è dato dalla somma delle voci di spesa relativa a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPVU) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPVU).

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Nel Bilancio di previsione 2018/2020 non risulta stanziato nella parte entrata il FPV per spese correnti e conto capitale.

Vincoli di finanza pubblica –Pareggio di bilancio

Il patto di stabilità interno è stato azzerato nel 2016, come indicato dalla legge di Stabilità 2016, che reca la seguente previsione:

“..407. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

..410. Ai fini dell'applicazione del comma 409, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. [...] omissis [...].

411. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 409, come declinato al comma 410. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Con riferimento alle annualità 2018/2020 la nuova disciplina permette di non considerare nel calcolo dei saldi, la spesa per rimborso di prestiti e le somme accantonate per fondo crediti di dubbia esigibilità e di considerare valide le entrate derivanti dal Fondo Pluriennale Vincolato.

Al bilancio di previsione 2018/2020 viene allegato il prospetto relativo al rispetto del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'Ente non ha rilasciato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Ente non possiede organismi strumentali.

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Secondo quanto previsto nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 lettere e) ed f) che prevede come allegato obbligatorio le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e altri organismi collegati si fa presente che è possibile visionarli ai seguenti link:

Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastro Meridionale

<http://www.unionetacchiogliastro.gov.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10059>

Consorzio Energia Veneto - CEV

<http://www.consorziocev.it/#trasparente>

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

<http://www.ato.sardegna.it/>

Gruppo Azione Locale Ogliastro – GAL Ogliastro

<http://www.galogliastro.it/amministrazione-trasparente>

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale:

Le partecipazioni del Comune in società di capitali riguardano solo società partecipate vale a dire società in cui l'ente possiede solo una quota minoritaria del capitale sociale.

L'elenco delle partecipazioni dell'ente è disponibile all'indirizzo internet:

<http://www.comune.ussassai.org.it/trasparenza/partecip/index.asp?id=10048>

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Si rinvia al contenuto del Documento unico di programmazione per il triennio 2018/2020.